



# COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO

PROVINCIA DI FORLÌ - CESENA

C.F. 80013400405

Piazza Tassinari, 15 – tel. 0543.960124 – fax 0543.951336

E-mail [segreteria@comune.roccasancasciano.fc.it](mailto:segreteria@comune.roccasancasciano.fc.it)

Prot. 7734

Ordinanza n. 41

**OGGETTO: Lotta contro le mosche ed altri agenti infestanti. Ordinanza, ex art. 50, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.**

## IL SINDACO

Premesso che:

- La lotta contro le mosche ed altri agenti infestanti va condotta dai soggetti pubblici e privati, per le rispettive competenze, prioritariamente per mezzo di azioni di prevenzione e di bonifica dell'ambiente e usando prodotti chimici disinfestanti, ad integrazione delle operazioni di igiene dell'ambiente, solo in caso di necessità;
- Le operazioni di disinfestazione contro le zanzare vanno condotte privilegiando trattamenti larvicidi specifici nei focolai di sviluppo. In ogni caso, è comunque opportuno che sulle tecniche da adottare e sui prodotti da utilizzare si richieda un parere al Servizio Igiene Pubblica della A.U.S.L. di Cesena;
- Il Comune, attraverso Unica S.p.A., garantisce la pulizia dell'abitato, la raccolta dei rifiuti solidi urbani, la manutenzione e la pulizia periodica dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, la corretta gestione della discarica e la sistemazione della rete fognaria. Fra le altre attività di igiene ambientale provvede altresì alla manutenzione dei corsi d'acqua superficiali e della rete idrica secondaria, tranne quella di competenza del Consorzio di Bonifica e del Servizio Provinciale Difesa del Suolo, Risorse idriche e forestali, alla cui periodica pulizia devono provvedere gli Enti suddetti;
- Vista la nota datata 18.11.2002, prot. n. 70933/2 prodotta dall'Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena relativa alle problematiche in argomento;
- Visto il D. Lgs. 152/99 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il DM 19.4.99 "Approvazione del Codice di Buona Pratica Agricola";
- Visto il D. Lgs. n. 99/92 concernente la protezione del suolo nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;
- Vista la Legge Regionale 24 aprile 1995, n. 50, recante "Disciplina dello spandimento sul suolo dei liquami provenienti da insediamenti zootecnici e dello stoccaggio degli effluenti di allevamento";
- Viste le circolari relative all'applicazione della L.R. 50/95 della Regione Emilia Romagna – assessorato Ambiente del 16.4.1996, n. 2645 e del 19.10.1999, n. 1853;
- Visto il Regolamento di Igiene;
- Visto l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

## ORDINA

- 1) In tutti gli esercizi o depositi dove si trovano a qualunque titolo prodotti alimentari e bevande, nonchè in tutte le fabbriche dove si lavorano prodotti organici suscettibili di attirare insetti, devono essere adottati metodi e mezzi di lotta contro le mosche;
- 2) I titolari di depositi di rifiuti, materiali organici, bacini di acque stagnanti che possono costituire fonte di sviluppo di mosche, zanzare, topi o altri agenti infestanti, devono provvedere alla periodica pulizia dei terreni e dei locali ed adottare tutte le misure atte ad impedire per quanto possibile, lo sviluppo di infestazioni;
- 3) I proprietari dei terreni incolti devono procedere alla loro periodica manutenzione tenendoli sempre sgombri da detriti, immondizie, materiali putrescibili, macchinari obsoleti, carcasse di autoveicoli e da qualsiasi tipo di rifiuto;
- 4) I soggetti indicati nei punti precedenti dovranno provvedere a proprie spese a trattamenti di disinfestazione da mosche, zanzare, topi ed altri agenti infestanti;
- 5) I titolari di aziende zootecniche sono tenuti a eseguire specifici trattamenti per il contenimento delle infestazioni da mosche, ratti, blatte, ecc. I trattamenti effettuati dovranno essere annotati, a cura del titolare/conduuttore dell'azienda, su apposito registro in cui vanno indicati la data del trattamento, il nome commerciale del prodotto impiegato e relative dosi di utilizzo. Nel caso in cui il servizio venga effettuato da ditta esterna, farà fede l'annotazione firmata in calce dell'operatore che ha eseguito l'intervento. Il registro dovrà essere predisposto dal titolare dell'attività con fogli numerati in modo progressivo e mantenuto a disposizione degli organi di vigilanza per almeno un anno dall'ultimo trattamento. Copia delle fatture relativi agli acquisti dei prodotti impiegati per il contenimento delle infestazioni da mosche, blatte, ratti, ecc., devono essere conservate a cura del titolare insieme al registro dei trattamenti sopra citato.
- 6) Le lettiere degli allevamenti avicoli che presentano infestazioni in atto dovranno essere sottoposte ad adeguato trattamento moschicida prima di essere rimosse dall'interno dei capannoni. Le operazioni di concimazione dei campi con sostanze organiche devono essere condotte in assenza di precipitazioni atmosferiche e, per lo spandimento dei liquami zootecnici, nel rispetto dei periodi di divieto previsti dalla Legge Regionale n. 50/95. Gli effluenti zootecnici e le sostanze organiche a rischio di infestazione muscida non sottoposte a processi tecnologici di stabilizzazione (fanghi di depurazione, residui vegetali putrescibili, ecc.) utilizzati per la concimazione dei campi sia allo stato liquido che solido, devono essere interrati immediatamente e comunque entro 24 ore dall'inizio delle operazioni di spandimento.  
Nei terreni distanti meno di Km. 1 (uno) dai centri abitati così come individuati e delimitati dal vigente P.R.G. (zone "A", "B" e "C", esclusi i complessi edificati a uso non residenziale), l'interramento deve essere contestuale, e comunque deve essere completato entro le successive sei (6) ore dall'inizio delle operazioni di spandimento. L'interramento deve avvenire tramite aratura ovvero tramite iniezione diretta con ripper. Nei frutteti inerbiti, nei prati pascoli o negli erbai, fatti salvi i periodi di divieto di spandimento dei liquami zootecnici previsti dalla L.R. 50, è ammesso l'utilizzo di effluenti zootecnici e di sostanze organiche in genere, sia solide che liquide, senza l'obbligo di interramento, nel rispetto del Codice di Buona Pratica Agricola D.M. 19.4.99, solo se preventivamente sottoposte a processi di stabilizzazione quali il compostaggio, la maturazione in cumulo o l'ossidazione tali da evitare, in tutte le condizioni, lo sviluppo di esalazioni maleodoranti e di insetti.

11) In caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza, sempre che non si tratti di più grave illecito, si procederà ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689, in particolare:

- Per i punti 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 10, con l'applicazione di una sanzione pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 150,00.
- Per il punto 6 con l'applicazione di una sanzione pecuniaria da Euro 100,00 ad Euro 600,00.

Rocca San Casciano, 29 novembre 2002

IL SINDACO  
(Vallicelli prof.ssa Anna)

